

## Ufficio del Giudice di Pace di Varese

Nel procedimento n. 930/S/12 stranieri

Il giudice di Pace dott.ssa Cinzia Martinoni

Visto il ricorso depositato dal signor [REDACTED] nato in Jalalabad il 10/09/89 e residente in Trieste via [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

Visto il decreto di espulsione Cat. A11/2012 Imm. n. 233/nuv emesso il 9.3.2012 dal Prefetto di Varese e contestuale ordine del Questore di Varese di lasciare il territorio nazionale.

Letti gli atti ed esaminati i documenti

### CONSIDERATO

Che il ricorrente in data 9.3.2012 era stato riammesso in Italia proveniente dalla Svizzera presso lo scalo aeroportuale di Malpensa, ai sensi dell'Accordo di riammissione vigente tra Svizzera e Italia, in attuazione al regolamento Ce 243/2003 privo di passaporto e di permesso di soggiorno.

Che con diverse generalità risulta essergli stato notificato in data 16.3.2008 decreto di espulsione del Prefetto di Trieste e successivo ordine del Questore di Trieste di abbandonare il T.N. entro 5 giorni, ordine che non è stato ottemperato.

Nelle more del giudizio il ricorrente ha contestato la dichiarazione di rinuncia alla protezione internazionale raccolta dalla Polizia di Stato di Malpensa alla stessa data e veniva concessa la sospensione del provvedimento prefettizio impugnato in quanto il ricorrente ha dimostrato documentalmente di aver presentato presso la Questura di Trieste domanda di protezione internazionale.

Invero appare condivisibile che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 d.lgs 25/08 il ritiro della domanda di protezione deve essere

comunicato alla Commissione territoriale la quale deve dichiarare l'estinzione del procedimento.

Questa prova non è stata addotta dall'opposta.

In ogni caso è stata altresì prodotta a giudizio il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno ha concesso la c.d. protezione sussidiaria al ricorrente in quanto la situazione in Afghanistan comporterebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, in quanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 14 lettera c) d.Lgs 251/2007 per la situazione di insicurezza e violenza in quel paese.

**P.Q.M**

Visti gli artt. 13 e ss. Del D.lgs n. 286/98,

**accoglie**

Il presente ricorso presentato da [REDACTED] ed annulla il decreto del Prefetto di Varese Cat. A11/2012 Imm. n. 233/nu

Compensa le spese di lite.

Si comunichi

Varese, 13.11.2012

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Cinzia Martinoni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, ...15 NOV. 2012

IL CANCELLIERE  
(Enrico S. ...)



Copia  
Varese, 16 NOV. 2012

IL CANCELLIERE  
(Enrico S. ...)